

## **DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - CURA ITALIA<sup>1</sup>**

Il decreto-legge c.d. "Cura Italia" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 (edizione straordinaria) ed è in vigore dalla medesima data.

In sede di prima lettura, si segnalano le misure di particolare interesse per le università.

### **SOMMARIO**

#### [PROROGA DELLA SESSIONE DI LAUREA 2018/2019](#)

#### [DIDATTICA ONLINE](#)

[Crediti formativi](#)

[Assolvimento dei compiti didattici](#)

#### [CONCORSI PUBBLICI](#)

[Sospensione concorsi](#)

[Abilitazione scientifica nazionale \(ASN\)](#)

#### [AREA MEDICA](#)

[Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo](#)

[Professioni sanitarie](#)

[Altre disposizioni d'urgenza per il personale del SSN](#)

#### [DIPENDENTI PUBBLICI](#)

[A. Congedi straordinari e indennità](#)

[B. Lavoro agile, ferie ed esenzione dal servizio](#)

#### [GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE](#)

[A. Sospensione dei termini amministrativi](#)

[B. Sospensione dei termini processuali](#)

[C. Termini contabili e contrattuali](#)

[D. Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi](#)

[E. Incentivi fiscali per le donazioni](#)

[F. Svolgimento del servizio postale](#)

#### [ALTRE DISPOSIZIONI](#)

[Misure a sostegno dell'Università](#)

[Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società \(art. 106\)](#)

### **PROROGA DELLA SESSIONE DI LAUREA 2018/2019**

L'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al **15 giugno 2020** (art. 101, comma 1, d.l. 18/2020).

È conseguentemente prorogato "ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove". I laureandi che

---

<sup>1</sup> DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - CURA ITALIA - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

hanno già presentato domanda, quindi, non saranno obbligati ad iscriversi al successivo anno accademico.

## **DIDATTICA ONLINE**

### **Crediti formativi**

Le attività formative svolte o erogate con modalità a distanza, saranno considerate valide ai fini del **computo dei crediti formativi** universitari, “previa attività di verifica dell’apprendimento”, e ai fini dell’**attestazione della frequenza** obbligatoria (art. 101, co. 5).

### **Assolvimento dei compiti didattici**

Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche (attualmente fino al 3 aprile) le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, e le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza, secondo le indicazioni fornite dal Rettore e dal Direttore generale (consultabili su [www.unipd.it/coronavirus-comunicazione-rettore](http://www.unipd.it/coronavirus-comunicazione-rettore)), saranno computate ai fini dell'assolvimento dei compiti didattici. In particolare, tutte le menzionate attività formative saranno computate ai seguenti fini:

- adempimento dei compiti didattici dei **professori e ricercatori** universitari, così come disciplinati dall'art. 6, legge 240/2010;
- valutazione dell'attribuzione degli **scatti biennali** (ex art. 6, comma 14, legge 240/2010) e per l'attribuzione della classe stipendiale successiva (art. 2, comma 3 e art. 3, comma 3, del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232);
- valutazione dell'**attività svolta dai ricercatori** a tempo determinato (sia di tipo A che di tipo B);
- assolvimento degli obblighi contrattuali di cui all'art. 23 della legge 240/2010 (**contratti di insegnamento**);

## **CONCORSI PUBBLICI**

### **Sospensione concorsi**

Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego sono **sospese per 60 giorni** a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo decreto-legge.

Sono **escluse dalla sospensione** (art. 87, comma 5, del d.l. 18/2020, c.d. Cura Italia):

- a) procedure in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari oppure in modalità telematica;
- b) procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati;
- c) procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative a distanza (smart working);
- d) procedure per le progressioni verticali interne (art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017).

### **Abilitazione scientifica nazionale (ASN)**

**Differimento abilitazione scientifica nazionale 2018-2020.** Per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, si prevede che (art. 101, comma 6):

- a) **entro il 10 luglio 2020** si concludono i lavori del quarto quadrimestre;

- b) è differita al **11 luglio 2020** la scadenza per la presentazione delle domande per il quinto quadrimestre;
- c) **entro il 10 novembre 2020** dovranno concludersi i lavori delle Commissioni per il quinto quadrimestre della tornata 2018-2020 (le Commissioni restano in carica **fino al 31 dicembre 2020**)

**Commissioni nazionali 2020-2022.** Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di dell'abilitazione scientifica nazionale 2020- 2022 è avviato **entro il 30 settembre 2020**.

## **AREA MEDICA**

### **Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo**

Sono previsti percorsi semplificati per accelerare il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, **previo giudizio di idoneità** sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo.

Sono previste differenti ipotesi di abilitazione senza svolgimento dell'esame di stato, subordinate a determinate condizioni:

- 1) **candidati della seconda sessione - anno 2019 degli esami di Stato** di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo (ai sensi dell'art. 3, DM 58/2018 oppure dell'art. 2, DM 445/2001);
- 2) **laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non si è svolto all'interno del Corso di studi**, che abbiano conseguito la valutazione del tirocinio post lauream prescritta dall'art. 2 del DM 445/2001<sup>2</sup>;
- 3) **laureati in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41**. Ipotesi subordinata alle seguenti condizioni:
  - a) adeguamento d'urgenza dell'ordinamento didattico e dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41- Medicina e Chirurgia (decreto MUR e decreto rettore semplificati). Resta ferma la facoltà per gli studenti già iscritti di optare per il regime previgente;
  - b) acquisizione del giudizio di idoneità per il tirocinio svolto durante il corso di studi, ai sensi dell'art. 3, DM 58/2018.

In particolare:

-Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico- valutativo svolto all'interno del corso di studi ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58.

---

<sup>2</sup> la valutazione prevista dall'articolo 2 del D.M. 19 ottobre 2001, n. 445, è a cura del docente universitario o del dirigente medico responsabile della struttura frequentata dal candidato, e del medico di medicina generale, che ne danno formale attestazione sul libretto diario fornendo un giudizio motivato espresso con punteggio numerico sulle capacità e attitudini del candidato.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/41 Medicina e Chirurgia.

Con decreto rettorale, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia.

-La norma salvaguarda altresì la facoltà degli studenti iscritti al corso di laurea secondo le previgenti regole di optare per il conseguimento del solo titolo accademico, ferma restando la possibilità di conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, secondo le modalità di cui al comma 2.

-Il comma 2 prevede che per coloro i quali siano laureati in Medicina e Chirurgia, ma non abbiano svolto il tirocinio all'interno del Corso di studi ai sensi dell' art. 3 del D.M. n. 58 del 2018, l'abilitazione avvenga con la valutazione prevista dall'articolo 2 del D.M. 19 ottobre 2001, n. 445, e cioè a cura del docente universitario o del dirigente medico responsabile della struttura frequentata dal candidato, e del medico di medicina generale, che ne danno formale attestazione sul libretto diario fornendo un giudizio motivato espresso con punteggio numerico sulle capacità e attitudini del candidato.

-In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione - anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

### **Professioni sanitarie**

Il decreto-legge prevede alcune semplificazioni per favorire lo svolgimento di determinate professioni sanitarie, prevedendo la possibilità di svolgere l'esame finale con **modalità a distanza** e una **prova pratica semplificata** (secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del MIUR del 30 settembre 2016), nelle seguenti ipotesi:

- a) *Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019*, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all'art. 6, d.lgs. 502/1992;
- b) *Durante il periodo di emergenza*, prova compensativa per il riconoscimento di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria di cui all'art. 1 della legge 4/2006.

[Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019 , si concede la possibilità di effettuare a distanza l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

-La prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

-Per la durata dell'emergenza, viene agevolato il riconoscimento delle qualifiche professionali in ambito sanitario conseguite nell'ambito dei Paesi Ue]

### **Altre disposizioni d'urgenza per il personale del SSN**

Tra gli altri interventi volti a rafforzare il SSN si segnalano:

- 1) **Finanziamenti per incentivi** in favore del personale dipendente del SSN (art. 1)
- 2) **Trattenimento in servizio oltre i limiti d'età.** Possibilità per il SSN di trattenere in servizio medici e operatori sanitari anche oltre i limiti di età (art. 12)
- 3) **Abilitati all'estero.** Possibilità di esercizio temporaneo delle professioni sanitarie per abilitati all'estero sulla base di specifiche direttive dell'Unione europea, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 13)

## **DIPENDENTI PUBBLICI**

Il decreto-legge in esame prevede una serie di disposizioni a sostegno del lavoro e alcune norme specifiche per i dipendenti pubblici (in particolare il personale contrattualizzato).

### **A. Congedi straordinari e indennità**

#### **Congedi per genitori**

A decorrere dal 5 marzo e per tutta la durata della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico (compresi i genitori affidatari) hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo (coperto da contribuzione previdenziale figurativa) per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione (art. 25).

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità grave.

I genitori con figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi (a condizione che non ci sia altro genitore che fruisce di sostegno al reddito o non lavoratore), senza nessuna indennità o contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.

L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo, sono a cura dell'amministrazione centrale.

#### **Bonus baby sitting**

Il bonus *non* è previsto per i dipendenti pubblici, ad eccezione dei dipendenti del settore sanitario (per i quali è elevato fino a 1000 euro, per i figli minori fino a 12 anni, in alternativa al congedo).

### **Permessi legge 104/1992**

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 (pari a 3 giorni) è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 (art. 24).

### **Premio una tantum**

Ai lavoratori con reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un **premio pari a 100 euro** (che non concorre alla formazione del reddito), da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro (art. 63).

I datori di lavoro riconoscono in via automatica l'incentivo, possibilmente a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, e recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del d.lgs. 241 del 1997.

## **B. Lavoro agile, ferie ed esenzione dal servizio**

### **I. Lavoro agile**

Fino alla cessazione dello stato di emergenza (ovvero fino ad una data antecedente stabilita con D.P.C.M. su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione), il lavoro agile è la **modalità ordinaria** di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che conseguentemente:

- a) **limitano la presenza** del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- b) **prescindono dagli accordi individuali** e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81 del 2017.

La prestazione lavorativa può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non forniti dall'amministrazione. In tali casi l'art. 18, comma 2, della legge n. 81 del 2017 (che prevede la responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza ed il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore) non trova applicazione.

### **II. Ferie pregresse e congedi retribuiti**

Se non è possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva (art. 87, comma 3).

### **III. Esenzione dal servizio**

Esperate queste possibilità, **le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio**. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista (art. 87, comma 3).

### **IV. Lavoro agile per disabilità**

Fino al 30 aprile 2020 i lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in

modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 39).

## **GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

### **A. Sospensione dei termini amministrativi**

**Procedimenti amministrativi.** Sono sospesi dal 23 febbraio 2020 **fino al 15 aprile 2020** tutti i termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o iniziati d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data (art. 103).

Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la **ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti**, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

**Procedimenti disciplinari.** Sono altresì sospesi **fino al 15 aprile 2020** i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle pubbliche amministrazioni, ivi inclusi quelli del personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

**Validità certificati.** Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

#### **Non sono sospesi:**

- a) i pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo
- b) gli emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo;
- c) indennità da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate, nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

### **B. Sospensione dei termini processuali**

Le udienze relative a procedimenti civili e penali fissate nell'arco temporale compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 sono rinviate a data successiva; nello stesso lasso di tempo sono sospesi tutti i termini per il compimento di atti relativi ai predetti procedimenti, ad eccezione dei casi espressamente previsti (art. 83).

Anche i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi a far data dall'8 marzo u.s. e fino al 15 aprile 2020, ivi inclusi i procedimenti cautelari. Le udienze sono pertanto rinviate d'ufficio, ad eccezione delle ipotesi espressamente elencate (art. 84).

Quanto stabilito in relazione alle sospensioni dei termini per i procedimenti civili, penali e amministrativi si applica, in quanto compatibile e non contrastante con le disposizioni espressamente previste, a tutte le funzioni della Corte dei Conti (art. 85).



## C. Termini contabili e contrattuali

### Differimento di termini amministrativo-contabili

L'art. 107 differisce **al 30 giugno 2020** il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020. La norma in esame riguarda gli enti e gli organismi pubblici, diversi dalle società, destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

### Ritardi o inadempimenti contrattuali

Il rispetto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è rilevante ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti (art. 91).

### Anticipazione del prezzo

Per garantire maggiore liquidità alle imprese, l'art. 91 modifica l'art. 35, co. 18, del d.lgs. n. 50/2016, stabilendo che l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore sia consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, co. 8, del Codice appalto.

### Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca a favore di imprese con sede o unità nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di 6 mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento (art. 100, comma 3).

**Rimessione in termini per i versamenti.** I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020 (art. 57).

## D. Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi

Per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese, al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, le amministrazioni aggiudicatrici sono autorizzate **fino al 31 dicembre 2020** ad acquistare beni e servizi informatici preferibilmente basati sul modello cloud *SaaS (software as a service)*, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata **senza previa pubblicazione di un bando** di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Il contratto può essere stipulato previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal



Casellario Informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Al termine delle procedure di gara, il contratto è stipulato immediatamente e l'esecuzione è avviata, anche in deroga ai termini di cui all'art. 32 del d. lgs n. 50/2016.

Le amministrazioni procedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

#### **E. Incentivi fiscali per le donazioni**

L'art. 66 prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro.

Sono altresì deducibili, ai fini delle relative imposte, le erogazioni effettuate nel 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa.

#### **F. Svolgimento del servizio postale**

L'art. 108 prevede modalità straordinarie a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, **fino al 30 giugno 2020** gli operatori postali procederanno alla consegna degli invii e dei pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, **senza la raccolta della firma** e con successiva immissione dell'invio della cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.

La firma è apposta dallo stesso operatore postale.

### **ALTRE DISPOSIZIONI**

#### **Misure a sostegno dell'Università**

Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenze, è istituito per l'anno 2020 **un fondo di 50 milioni di euro**, denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca", da ripartire e utilizzare secondo i criteri individuati con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca (art. 100).

#### **Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (art. 106)**

Sono dettate disposizioni dirette a consentire alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.